

**PARERE 3 LUGLIO 2025**  
**305/2025/I/EFR**

**PARERE IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI MODIFICA DEL  
DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 2024 (DM FER X TRANSITORIO) IN MATERIA DI  
MECCANISMO DI SUPPORTO PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI  
RINNOVABILI CON COSTI DI GENERAZIONE VICINI ALLA COMPETITIVITÀ DI MERCATO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1346<sup>a</sup> *bis* riunione del 3 luglio 2025

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: regolamento 2024/1735);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione europea del 23 maggio 2025 (di seguito: regolamento di esecuzione 2025/1176);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione europea del 23 maggio 2025 (di seguito: regolamento di esecuzione 2025/1178);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (di seguito: legge 53/21)
- il decreto-legge 3 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito: decreto legislativo 281/97);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 23 giugno 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (di seguito: decreto ministeriale 30 dicembre 2024 o decreto FER X transitorio);
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 1 aprile 2025, n. 12;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 20 maggio 2025, n. 20;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la memoria dell’Autorità 27 settembre 2021, 391/2021/I/com;
- la memoria dell’Autorità 28 settembre 2021, 406/2021/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;
- il parere dell’Autorità 4 giugno 2024, 220/2024/I/efr;

- il parere dell’Autorità 23 luglio 2024, 310/2024/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 228/2025/R/efr;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 giugno 2025, 239/2025/R/efr;
- la comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023;
- la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024;
- la comunicazione della Commissione europea C (2025) 9034 final del 18 giugno 2025;
- la lettera della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea COMP.B.3/JP/LN/AZ/COMP(2025)7197230 del 24 giugno 2025;
- la lettera del 26 giugno 2025, prot. Autorità 46169 del 27 giugno 2025 (di seguito: lettera del 26 giugno 2025), trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, cd. DM FER X Transitorio, ai fini dell’introduzione dei criteri non di prezzo di cui al regolamento (UE) 2024/1735” (di seguito: schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio), e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 199/21 nel definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001 e del PNRR, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 53/21, dispone che si operi riordinando e potenziando i sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal PNRR;
- per le finalità di cui al precedente punto, il decreto legislativo 199/21 dà mandato al Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) affinché con uno o più decreti, sentite l’Autorità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/97, siano definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW e per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW (articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21);
- il decreto ministeriale 30 dicembre 2024 (cd. decreto FER X transitorio), entrato in vigore il 28 febbraio 2025, ha definito il meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21;
- il decreto FER X transitorio, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento:

- in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico;
- per il perseguimento delle finalità di cui al precedente alinea, stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianti di produzione:
  - a) impianti solari fotovoltaici;
  - b) impianti eolici;
  - c) impianti idroelettrici;
  - d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione;
- cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di produzione di potenza inferiore o uguale a 1 MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto FER X transitorio, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025;
- definisce i requisiti dimensionali e costruttivi per gli impianti di produzione che possono accedere agli incentivi, la durata del periodo di incentivazione (20 anni) e le modalità per un'uscita anticipata dal meccanismo di supporto;
- prevede che l'accesso ai meccanismi di supporto:
  - a) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, sia diretto;
  - b) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW, avvenga a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) al ribasso rispetto a un prezzo di esercizio superiore differenziato per fonte;
- individua i contingenti totali disponibili per il solo periodo fino alla fine del 2025, pari a 14,65 GW e differenziati per tecnologia (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas residuati dai processi di depurazione);
- prevede che il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva sia definito sulla base della curva di domanda di cui all'Allegato 2 al medesimo decreto FER X transitorio, costruita dal GSE in attuazione della metodologia definita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive;
- definisce specifici criteri per la partecipazione alle procedure competitive, per la selezione dei progetti e l'ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive, nonché tempi massimi per l'entrata in esercizio degli interventi risultati in posizione utile nelle relative graduatorie;

- prevede che il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, regoli con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
  - a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, per la produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I produttori potranno richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla successiva lettera b);
  - b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione nel mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto di produzione contrattualizzato e:
    - i. qualora tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
    - ii. qualora tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al produttore un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
- prevede che l'Autorità definisca le modalità con le quali trovano copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione previsti dallo schema di decreto ministeriale, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, ha trasmesso all'Autorità, con la lettera del 26 giugno 2025, lo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica, al fine di ricevere dall'Autorità il parere in merito;
- lo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio prevede, in particolare, di introdurre nel decreto FER X transitorio il nuovo articolo 5-bis, recante "Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE) 2024/1735", al fine di anticipare (rispetto al 2026) l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 26 del regolamento 2024/1735 (cd. *Net-Zero Industry Act*), prevedendo l'introduzione, nell'ambito delle aste per gli impianti fotovoltaici di cui al decreto FER X transitorio, di specifici criteri non di prezzo volti a valorizzare il contributo delle procedure competitive alla resilienza;
- in particolare, lo schema di decreto prevede, nell'ambito del decreto FER X transitorio, un'asta dedicata ad impianti fotovoltaici i cui componenti principali non sono prodotti in Cina con lo scopo di contribuire al miglioramento del funzionamento del mercato interno garantendo l'accesso ad un approvvigionamento sicuro e

sostenibile di tecnologie rinnovabili a zero emissioni nette, anche incrementandone la capacità produttiva;

- il nuovo articolo 5-bis del decreto FER X transitorio, in particolare:
  - al comma 1, introduce, ai fini di valutare il contributo delle aste alla resilienza ai sensi del regolamento 2024/1735, una procedura competitiva dedicata a impianti fotovoltaici che rispettano specifici criteri di resilienza riservando ad essi un contingente massimo non superiore al 20% del contingente, pari a 8 GW, già assegnato per la prima procedura concorsuale per impianti fotovoltaici (pertanto, il contingente massimo per la procedura competitiva dedicata a impianti fotovoltaici che rispettano specifici criteri di resilienza è pari a 1,6 GW), fermo restando il contingente, pari a 10 GW, complessivamente assegnato dal decreto FER X transitorio per gli impianti fotovoltaici;
  - al comma 2, specifica i criteri di preselezione che dovranno essere rispettati ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, inerenti alla provenienza e all'assemblaggio dei prodotti finali e dei componenti principali (che non devono essere assemblati in Cina o originari della Cina), in linea con quanto disciplinato dal regolamento di esecuzione 2025/1176. Più in dettaglio, ai fini dell'accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto FER X transitorio devono essere rispettati i seguenti criteri di preselezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico:
    - a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;
    - b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;
    - c) gli inverter non sono originari della Cina;
    - d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all'Allegato al regolamento di esecuzione 2025/1178 non è originario della Cina;
  - al comma 3, prevede che le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al medesimo articolo 5-bis, inviate secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto FER X transitorio, siano corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui al comma 2;
  - al comma 4, stabilisce che le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgano secondo quanto già disciplinato all'articolo 5, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto FER X transitorio;
  - al comma 5, dispone che nell'ambito della procedura competitiva di cui al medesimo articolo 5-bis sia previsto un periodo di trenta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto e che le graduatorie siano pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, per la sola nuova asta, le uniche eccezioni procedurali rispetto alle altre aste del decreto FER X transitorio riguardano la riduzione delle tempistiche per la presentazione delle offerte e per la loro valutazione da parte del GSE in modo da consentire la conclusione dell'asta entro il 31 dicembre 2025;

- al comma 6, prevede che le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei criteri di cui al comma 2 siano definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 del decreto FER X transitorio definite dal GSE;
- lo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio prevede, inoltre, che:
  - le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso ai sensi dell'articolo 5 del decreto FER X transitorio possano essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della medesima procedura e senza l'applicazione di penalità con riferimento alle manifestazioni di interesse già presentate, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di cui all'articolo 5-bis del decreto FER X transitorio;
  - entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta GSE, siano aggiornate le regole operative di cui all'articolo 12 del decreto FER X transitorio. Con il medesimo decreto ministeriale è approvata altresì la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo per la procedura competitiva di cui all'articolo 5-bis del decreto FER X transitorio;
- quanto previsto dallo schema di decreto ministeriale di modifica del decreto FER X transitorio non modifica i contingenti complessivamente disponibili (il contingente di 1,6 GW introdotto è, infatti, ulteriore rispetto ai contingenti già individuati per la prima procedura concorsuale ma non comporta un aumento dei contingenti cumulati complessivi che il DM FER X transitorio aveva già definito) né i valori unitari delle tariffe incentivanti che rilevano per le procedure concorsuali (tali valori sono, infatti, identici a quelli già definiti per gli altri impianti fotovoltaici); ciò comporta che non vi siano variazioni in aumento della spesa annua massima teorica che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva già inizialmente stimato per il decreto FER X transitorio.

**RITENUTO CHE:**

- le modifiche al decreto FER X transitorio non presentino elementi rilevanti in relazione a quanto di diretta competenza dell'Autorità, pur evidenziando che l'introduzione di specifici criteri volti a valorizzare il contributo delle procedure competitive alla resilienza potrebbe comportare, in esito alle procedure concorsuali relative al contingente aggiuntivo, un aumento dei costi che ne derivano

**DELIBERA**

1. di esprimere, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere in merito allo schema di decreto del Ministro

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, cd. DM FER X Transitorio, ai fini dell’introduzione dei criteri non di prezzo di cui al regolamento (UE) 2024/1735”, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con la lettera del 26 giugno 2025;

2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente parere nel sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*